



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) Deliberazione n. **776** del

27 OTTOBRE 2017

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**SOC AFFARI GENERALI LEGALI E
ISTITUZIONALI**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna

SOS Contenzioso e supporto Legale - Assicurazioni

Tel. 0323 868137 Fax 0323 868375
e-mail : legale@aslvco.it

REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI

Art.1 AMBITO APPLICATIVO

Il presente regolamento individua e classifica le diverse tipologie dei crediti rimasti insoluti dopo che le Strutture competenti hanno provveduto ad inviare idonea diffida di pagamento, e le azioni da porre in essere nonché le procedure stragiudiziali da intraprendere per la riscossione delle diverse tipologie di entrate.

Nell'ambito di quanto descritto, vengono individuati i criteri di archiviazione del credito e il modello organizzativo per la suddivisione delle competenze tra le Strutture aziendali.

Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Credito** : somma liquida di denaro, determinata nell'importo o determinabile mediante semplice operazione di calcolo, attestata da prova scritta o idoneo documento contabile, che non sia stata ancora pagata, alla scadenza, dal debitore intestatario. I crediti dell'Azienda possono derivare tanto dall'esercizio di attività pubblicistica quanto da attività privatistica;
- **Costituzione in mora** : la richiesta scritta fatta al debitore di adempiere l'obbligazione, inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità equivalente atta ad attestare fondatamente la data di ricevimento;
- **Recupero credito** . l'espletamento di ogni attività, compresa la fase istruttoria e di controllo preliminare e successivo degli incassi avvenuti, preordinata all'introito da parte dell'Azienda delle somme non pagate sia con atti giudiziari finalizzati al recupero che con atti e provvedimenti posti in essere al di fuori delle procedure contenziose;
- **Prescrizione** : l'estinzione del diritto a far valere il credito per mancato esercizio dello stesso entro il termine previsto dalla legge. Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- c. Mancato pagamento di tariffe dovute ex D.Lgs. 194/2008
- d. Mancato pagamento di altre prestazioni fatturate dall'Azienda (es. attività libero professionale dei Medici, prestazione di ricovero a pagamento, rivalse nei confronti di utenti per danni arrecati all'Azienda, etc.).
- e. Mancato pagamento ticket per autocertificazione esenzione non coerente con quanto previsto dalla normativa- sistema TS
- f. Ripetizione di somme indebitamente percepite da dipendenti

Art.3 ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA

Le Strutture interne aziendali cui afferisce il credito, a fronte della scadenza del termine per il pagamento delle somme dovute, sono tenute preliminarmente ad adottare una soluzione stragiudiziale attraverso l'invio al debitore di una prima lettera di sollecito.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.11, per i crediti relativi a somme di modesta entità, la comunicazione di sollecito dovrà contenere l'invito al pagamento della somma capitale e di un importo a copertura dei costi di gestione della pratica (comprensivi, anche i costi di spedizione) determinato forfettariamente in una misura da stabilirsi successivamente e comunque non inferiore a euro 5,00, con l'avvertenza che il mancato pagamento della somma richiesta comporterà in seguito l'addebito dei costi di spedizione della comunicazione di diffida e messa in mora oltre all'addebito degli interessi maturati a far data dall'erogazione della prestazione.

L'invio al debitore di formale comunicazione di diffida e messa in mora è atto idoneo ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione.

Art.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento da parte del debitore può essere effettuato, in relazione alle diverse tipologie di credito con le seguenti modalità:

- pagamento mediante bonifico sul c/c intestato all'Azienda : BANCO BPM filiale di Omegna - P.zza Beltrami, 1 Omegna (VB) - Agenzia 660 Omegna - c/c 00000080200 - CAB 45550 - ABI 05034 - CIN S -IBAN IT35S050344555000000080200 - SWIFT : BAPPIT21660;
Indicando specifica causale con riferimento alla nota di richiesta.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art.5 MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI

La SOC Affari Generali Legali e Istituzionali, sulla base degli elementi forniti dalla Struttura che segnala il credito inevaso, in base alla tipologia di quest'ultimo, fa ricorso alle seguenti procedure per la riscossione delle proprie entrate patrimoniali mediante:

- Ingiunzione coattiva ai sensi del RD 639/1910;
- Messa in carico a Agenzia delle Entrate-Riscossione (concessionario della riscossione coattiva) mediante iscrizione a ruolo;

Art.6 INGIUNZIONE COATTIVA AI SENSI DEL R.D. 639/1910

Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini fissati per il pagamento, indicati nell'atto di diffida e costituzione in mora, la riscossione coattiva dei crediti può essere avviata direttamente attivando la procedura di ingiunzione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910 ed in virtù dell'art.21 ter, II comma della Legge 241/1990.

L'ingiunzione coattiva di pagamento ex R.D. 639/1910 è atto amministrativo unilaterale e costituisce l'unico mezzo che consente di emettere autonomamente un titolo esecutivo.

Il presupposto generale per l'utilizzabilità della procedura di riscossione ex R.D. 639/1910 è che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Il procedimento di coazione presuppone la notifica al debitore, di un atto di ingiunzione contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta oltre gli interessi di mora e alle spese del procedimento di ingiunzione.

Entro trenta giorni dalla notificazione, il debitore può proporre opposizione notificando all'Azienda atto di citazione in opposizione all'ingiunzione avanti all'autorità giurisdizionale competente a norma del Codice di procedura civile. La fase giudiziale resta dunque solo eventuale, nelle sole ipotesi di opposizione notificata da parte del debitore.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni o respinta l'opposizione, l'ingiunzione diviene titolo esecutivo che permette l'inizio della procedura esecutiva (senza necessità di preliminare notifica di precetto) ovvero l'iscrizione a ruolo del credito.

L'ingiunzione coattiva di pagamento è sottoscritta dal Direttore Generale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda ovvero da soggetto da lui delegato.

Art.7 RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART.17 D.LGS 46/1999

Divenuto esecutivo il credito, la riscossione coattiva è affidata, giusta la deliberazione n. 417 del 23.06.17, al concessionario del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo. Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs n.46/99 è possibile effettuare mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici secondo le disposizioni del DPR 602/1973.

I ruoli sono formati, redatti e trasmessi al concessionario per via telematica direttamente dalla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali.

Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte al ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione. Tutte le spese per l'attivazione della procedura sono a carico del debitore.

Con riguardo alle entrate dell'Azienda già rappresentate da titoli esecutivi (ad es. sentenze, decreti, ordinanze) la pratica può direttamente essere messa in carico al concessionario di riscossione con le modalità sopra citate, senza che sia preceduta dalla fase di ingiunzione ex R.D. n.639/1910.

Non si procede all'iscrizione a ruolo per somme inferiori ad euro 10,33 (art.12 bis del DPR n.602/1973).

Art.8 DIRITTO DI RITENZIONE A GARANZIA DEL CREDITO

Nel caso in cui il debitore dell'Azienda sia affidatario di contratti con prestazioni corrispettive, è facoltà dell'Azienda, a fronte del mancato pagamento da parte del debitore, esercitare il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito ovvero fintanto che il debitore non proceda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del disposto di cui all'art.1460 del c.c.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato con atto formale dell'Azienda solo dopo aver preventivamente inviato al debitore un primo atto di diffida e costituzione in mora contenente l'avvertimento espresso che, in caso di mancato pagamento, l'Azienda avrà facoltà di esercitare il diritto di ritenzione conseguente con compensazione rispetto alle somme dovute al debitore.

In presenza dei necessari presupposti, il diritto di ritenzione deve essere in ogni caso formalmente comunicato dall'Azienda al debitore con l'avvertimento che la stessa non provvederà ad adempiere alla propria obbligazione, fintanto che il debitore non adempia o non offra di adempiere al pagamento del proprio debito.

Art.9 PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA

Il debitore che ne faccia richiesta per iscritto può beneficiare della rateizzazione del pagamento.

Il beneficio della rateizzazione può essere accordato purchè non comprometta obiettivamente la possibilità di realizzo del credito.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di riconoscere espressamente il proprio debito, di trovarsi nell'obiettiva impossibilità di corrispondere in unica soluzione l'importo dovuto, fornendo prova della circostanza e formulare una proposta di rateizzazione.

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La SOC Affari Generali Legali e Istituzionali competente a decidere sulla domanda, valuterà la proposta e concederà o meno la rateizzazione. In caso affermativo determinerà l'ammontare delle rate e la relativa scadenza nonché la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di interessi di mora che dovrà essere calcolata su tutto il periodo in cui è concessa la dilazione del pagamento.

Il beneficio è revocato qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stato concesso ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito ovvero nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata.

ART.10 VERIFICA DEL PAGAMENTO

Al fine di rendere più agevole la verifica dei pagamenti sopravvenuti, qualora i medesimi siano effettuati solo a seguito dell'invio dell'atto di costituzione in mora, il debitore è tenuto ad esibire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

ART.11 INESIGIBILITÀ DEI CREDITI

Con riguardo alla classificazione di un credito come inesigibile, ai fini dell'archiviazione senza seguito della pratica di recupero, si dovranno osservare prioritariamente i seguenti criteri:

- insolvenza del debitore;
- irreperibilità del debitore;
- modesta entità del credito;
- crediti verso l'estero.

Insolvenza o insolvibilità del debitore

Qualora trattasi di crediti di soggetti giuridici (società) dichiarati falliti, l'insinuazione fallimentare è finalizzata al recupero della partita di credito ove ne ricorrano i presupposti, quando si ha notizia del fallimento del debitore.

Si procede all'archiviazione del credito nel caso risulti, a seguito delle apposite verifiche, la cessazione dell'attività o della società debitrice. Con riguardo alle persone fisiche, ai fini dell'esazione del credito, la solvibilità di diritto sussiste fino alla dichiarazione rilasciata dal concessionario.

Alla classificazione del credito come inesigibile si dovrà procedere, in ogni caso, qualora i costi e le spese di gestione amministrativa della pratica risultino eccedenti rispetto al valore del credito da recuperare.

Irreperibilità del debitore

L'identificazione di inesigibilità del credito per irreperibilità si effettua nel caso in cui il debitore si renda irreperibile all'ultimo domicilio conosciuto.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'accertamento dovrà essere opportunamente eseguito presso l'ufficio anagrafico del comune del luogo di nascita e comunque presso l'ufficio anagrafico del comune dell'ultima residenza.

All'archiviazione senza seguito della relativa posizione creditoria si potrà procedere dimostrando lo stato di irreperibilità del debitore mediante allegazione al fascicolo di pertinenza del certificato di ultima residenza.

La classificazione del credito come inesigibile consegue altresì nel caso in cui il debitore, risulti comunque irreperibile in quanto indicato genericamente come "trasferito" dalle Poste.

Analogamente si potrà procedere all'archiviazione senza seguito del credito per irreperibilità del debitore allorquando dello stesso risulti confermato dall'Ufficio anagrafe del comune di residenza ma indicato "sconosciuto" dalle Poste.

Si può inoltre far luogo all'archiviazione senza seguito del credito in tutti quei casi in cui il destinatario dell'intimazione risulti sconosciuto ovvero il debitore si renda comunque irreperibile al domicilio conosciuto ovvero lo stesso risulti deceduto e l'eredità non venga accettata dagli eredi, ovvero lo stesso abbia fornito false generalità.

Crediti di modesta entità

Per i crediti inferiori ad **euro 10,33** l'Azienda non procede al recupero ed il credito viene direttamente archiviato attesa la non convenienza in termini di costi/benefici in considerazione degli importi per spese postali e di procedura necessari per l'inoltro degli atti di diffida e costituzione in mora.

Non opera la procedura di archiviazione della singola posizione creditoria qualora il debitore risulti intestatario a diverso titolo di ulteriori importi rimasti insoluti afferenti a diversi periodi che, cumulativamente, superino il valore dell'importo base come determinato nel precedente comma.

Decorso inutilmente un termine di mesi sei, a seguito dell'invio di un secondo sollecito, la struttura competente al recupero ha facoltà di procedere all'archiviazione dello stesso operando una valutazione di convenienza in termini di costi/benefici.

Recupero crediti all'estero


La valutazione in termini di costi/benefici da effettuarsi in relazione all'entità del singolo credito posto in recupero può indurre a ritenere economicamente non conveniente l'avvio o la prosecuzione della pratica di recupero nei casi in cui la procedura e la notificazione dei relativi atti deve essere effettuata nei confronti di debitori che non hanno residenza, dimora o domicilio nello stato italiano (art.142 c.p.c.)

Procedura di archiviazione

Salva l'applicazione dei criteri già illustrati, al fine di procedere all'archiviazione del credito, dovrà in ogni caso essere predisposta dalla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali, con la collaborazione della Struttura cui afferisce il medesimo, apposita relazione in cui vengono illustrate le valutazioni effettuate circa la sussistenza di uno o più presupposti in

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

inesigibilità del credito e venga dato atto dell'attività istruttoria attestante i tentativi di recupero effettuati o le notizie raccolte sull'insolvibilità del debitore.

Periodicamente, al fine dell'iscrizione in bilancio dei debiti a perdita, verrà stilato da parte della SOC economico/finanziaria e patrimonio, un provvedimento ricognitivo dei crediti oggetto di archiviazione.

ART.12 NORMA-FINALE

Il presente regolamento può trovare applicazione, oltre che ai crediti di cui si accerti il mancato pagamento successivamente alla sua entrata in vigore, anche ai crediti relativi ad accertamenti eseguiti precedentemente.

Le modalità organizzative e procedurali potranno comunque essere oggetto di successive modifiche e integrazioni.

